

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI CUI AI COMMI 65 TER E QUINQUIES, ART. 1, LEGGE 205/2017 NONCHÉ DPCM 24 SETTEMBRE 2020. RISORSE 2021.

Art. 1 – PREMESSA

Con il presente avviso il Comune di Sulzano intende sostenere le attività economiche, commerciali, artigianali e turistiche che abbiano sede operativa nel territorio stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- comma 65-ter dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
- comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;

- nota del Dipartimento nazionale della Coesione pervenuta contenente l'indicazione effettiva del contributo assegnato al Comune di Sulzano;
- nota UNCEM – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 Dicembre 2020, contenente indicazioni operative per l'uso del contributo assegnato ai Comuni.

Art. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il DPCM 24 settembre 2020 nell'Allegato 2 assegna al Comune di Sulzano € 36.590,22 per l'annualità 2020, € 24.393,48 per l'annualità 2021, € 24.393,48 per l'annualità 2022 per un importo totale assegnato pari a € 85.377,18. I fondi messi a disposizione con il presente Bando sono riconducibili all'Annualità 2021 pari ad € 24.393,48.

La misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto per spese di gestione.

Art. 4 – FINALITA' E SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente avviso è finalizzato al sostegno, mediante sovvenzione diretta, delle attività economiche che abbiano sede legale ed/od operativa, risultante da comunicazione camerale, e che al contempo svolgono attività economica attraverso un'unità operativa ubicata sul territorio comunale alla data di pubblicazione del presente avviso.

Possono beneficiare del contributo le imprese in possesso dei requisiti in questa sede previsti, aventi sede legale ed/od operativa in Sulzano che svolgono la loro attività in ambito commerciale, artigianale, agricolo, turistico, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di prestazione di servizi alla persona (ad es. acconciatori, estetisti, lavasecco) attraverso un'unità operativa ubicata sul territorio comunale, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Regolare iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. e/o equivalenti, con partita I.V.A., e ad esclusione degli iscritti in albi professionali;
- Essere risultate attive negli anni 2020 e 2021;
- Essere attive alla data di pubblicazione del presente avviso;
- Ad eccezione delle sole attività avviate nell'anno 2021, avere subito una perdita di fatturato almeno del 10 % nel confronto tra il totale del fatturato (con esso intendendosi l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni prodotti e/o dalla prestazione di servizi) relativo al periodo 1/1/2020 – 31/12/2020 e quello del periodo 1/1/2021 – 31/12/2021; tale perdita dovrà essere autocertificata - nel modello di domanda di accesso al contributo - sotto la

propria responsabilità civile e penale secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000 e sarà suscettibile di verifica da parte dell'Amministrazione; per i casi particolari si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 8.

Non possono presentare istanza le imprese avviate con decorrenza 1.1.2022, in relazione alle quali si provvederà con le eventuali risorse disponibili relative all'annualità 2022.

Art. 5 – SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Non potranno presentare domanda di accesso al contributo:

- Imprese che nell'anno 2020 abbiano avuto un fatturato uguale o superiore ad € 500.000,00;
- Imprese facenti parte di una catena o di un gruppo societario d'impresa;
- Imprese individuali il cui titolare possiede redditi da pensione o redditi da lavoro dipendente;
- Liberi professionisti;
- Imprese immobiliari;
- Imprese qualificate quali grandi strutture di vendita;
- Imprese gestite sotto forma di S.p.A. o S.a.p.A.;
- Banche od altri intermediari del credito;
- Attività di assicurazioni;
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e similari (ad esempio quelle aventi codici ATECO 92.00, 92.00.02 E 92.00.09);
- Esercizi commerciali e pubblici esercizi aventi quale attività prevalente la vendita di tabacchi;
- Imprese esercenti il commercio su aree pubbliche in forma fissa o itinerante;
- Attività industriali;
- Imprese esercitanti attività di vendita per corrispondenza o tramite siti web;
- Imprese non in regola con il pagamento dei tributi comunali con riferimento all'anno 2021 e precedenti: in caso di accertate pendenze le stesse dovranno obbligatoriamente essere sanate prima di ricevere il contributo entro e non oltre la data che verrà comunicata con apposita lettera; le posizioni si intendono sanate anche con la sottoscrizione di appositi piani di rientro eventualmente concordati con l'Ufficio Tributi. Il mancato adempimento comporterà l'esclusione del richiedente dal contributo e la conseguente redistribuzione della quota ad esso spettante in maniera proporzionale agli altri richiedenti;
- Imprese che abbiano in corso liti di qualsiasi tipo con il Comune di Sulzano;

- Imprese sottoposte a misure in materia di prevenzione e/o a procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- Imprese per le quali, in relazione ai soggetti muniti di poteri ed indicati all'art. 80 del Codice dei Contratti, sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati contro la Pubblica Amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- Imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o nei confronti delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Imprese in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi del Regolamento Generale UE di esenzione per categoria n° 651/2014 art. 2 punto 18;
- Imprese che non rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o che abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
- Imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- Imprese che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando il modulo allegato, che dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.sulzano.bs.it oppure via e-mail all'indirizzo info@comune.sulzano.bs.it

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000, **sarà necessario presentare a corredo della domanda (che dovrà preferibilmente essere firmata digitalmente) copia di un documento di riconoscimento** valido del titolare o del legale rappresentante.

In caso di impossibilità all'utilizzo dei suddetti metodi di invio, sarà necessario contattare il competente ufficio comunale che fisserà un appuntamento per la consegna della domanda cartacea.

Sarà infine possibile, a totale rischio del mittente, presentare la domanda tramite il servizio postale con raccomandata A.R. In ogni caso farà fede la data di spedizione della missiva.

La domanda dovrà pervenire – fatto salvo quanto sopra specificato – **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/10/2022**. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza e della redazione dell'elenco dei beneficiari, farà fede la data di ricezione della PEC della domanda medesima e non la data di protocollazione.

Art. 7 – INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE ERRONEE E/O INCOMPLETE

Costituiscono causa di rigetto non sanabili della domanda:

- la presentazione successivamente al termine indicato nel precedente articolo;
- la mancanza di dati tale da non consentire l'individuazione e la reperibilità del soggetto richiedente.

Sono sanabili gli errori e le omissioni delle istanze di carattere meramente formale; per tale finalità, l'ufficio competente, decorso il termine di presentazione delle domande, prima di provvedere al rigetto dell'istanza per incompletezza della stessa, provvederà a richiedere l'integrazione degli elementi omessi e/o erronei, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla data della notifica della richiesta.

Decorso vanamente il termine di cui al comma precedente, l'istanza verrà definitivamente rigettata.

Art. 8 – CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo erogabile è legato:

- a) **Quota a)** → alla percentuale di contrazione del fatturato (inteso come l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni prodotti e/o dalla prestazione di servizi) riferita al confronto tra quello del periodo 1/1/2020 – 31/12/2020 e quello del periodo 1/1/2021 – 31/12/2021.
Per le sole attività che abbiano avuto inizio nel corso dell'anno 2020 e 2021 verrà riconosciuta una somma pari all'importo massimo erogato in relazione alla quota a) nell'ambito dell'elenco complessivo dei beneficiari.
- b) **Quota b)** → ai costi sostenuti dall'azienda dall'1/1/2021 al 31/12/2021 relativi a:
 - a. digitalizzazione e formazione/tutoring digitale finalizzati alla formazione e/o al consolidamento delle attività imprenditoriali

mediante l'uso della telematica; promozione pubblicitaria per il tramite dei canali tradizionali;

- b. nuovi investimenti strutturali o strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

N.B. : Pena la non ammissione delle relative spese, i documenti relativi alle medesime devono essere prodotti in copia in sede di presentazione dell'istanza; tali spese devono essere quietanzate ed afferire esclusivamente ed incontrovertibilmente all'attività della ditta; saranno escluse dal contributo, ad esempio, le imposte e le bollette relative ad utenze riguardanti locali ad uso promiscuo (ad es. abitazione e sede della ditta);

Al punto "a" saranno destinati fondi pari ad € 15.000, mentre la parte restante dei fondi a bilancio, pari ad € 9.393,48, finanzia il punto "b".

Per quanto previsto in relazione alla quota a, fatto salvo quanto previsto in relazione alle attività avviate nel corso del 2020 o del 2021, l'importo del contributo sarà parametrato alla percentuale di contrazione del fatturato e sarà calcolato in misura proporzionale rispetto alle percentuali di contrazione subite da tutti i richiedenti, nei limiti dell'importo sopra indicato e sottratto l'eventuale contributo relativo alle attività che abbiano avuto inizio nel corso dell'anno 2021.

Per le spese di cui alla quota b, l'importo del contributo sarà parametrato all'ammontare delle spese sostenute dal singolo esercente e calcolato in maniera proporzionale rispetto alle spese globali sostenute da tutti i richiedenti: l'importo massimo riferito a questo punto erogabile per ogni richiedente sarà pari ad € 1.000,00.

L'importo massimo cumulativo (quota "a" più quota "b") erogabile per ogni richiedente sarà pari ad € 2.000,00, mentre l'importo minimo sarà pari ad € 200,00.

Al termine della procedura di valutazione delle domande pervenute verrà approvato, con apposito atto del Responsabile, l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo nonché l'eventuale elenco dei soggetti per qualsivoglia ragione esclusi.

I soggetti le cui richieste siano ritenute non ammissibili, potranno avanzare osservazioni in forma scritta al Responsabile entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'esito del presente avviso. Le osservazioni - se ritenute valide - potranno portare alla ridefinizione del contributo spettante.

È comunque ammesso ricorso avverso il provvedimento amministrativo di ammissione o non ammissione al contributo comunale, di fronte al T.A.R. competente entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Art. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione utilizzando l'IBAN indicato dal richiedente nella domanda.

Il contributo medesimo sarà assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4 % ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n° 600/1973.

Art. 10 – REGIME “DE MINIMIS”

Il finanziamento alle imprese è un aiuto a fondo perduto in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, aiuti *de minimis* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, del Regolamento UE 1408/2013, e del Reg. UE n° 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 febbraio 2019 per il settore agricolo.

Art. 11 - CONTROLLI

In ogni fase del procedimento, ed anche successivamente all'erogazione del contributo, l'Amministrazione Comunale – anche in collaborazione con altri Enti ed organismi competenti - ha facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.

Art. 12 - PRIVACY

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Sulzano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sulzano, in persona del lrpt. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile

sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.sulzano.bs.it/> Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è il seguente soggetto: CSC Società Cooperativa Sociale C.F. P.IVA. 01567260987 Via Padre Marcolini, 7 25040 Ceto (Bs). L'email di contatto è GDPR@coopcsc.it.

Il conferimento dei dati, con specifico riferimento ad eventuali richieste di integrazioni documentali probatorie, ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'automatica esclusione del richiedente dai benefici.

Art. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Sulzano, che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.